

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

All'Ordine degli Ingegneri di Lucca ordine.lucca@ingpec.eu

All'Ordine degli Architetti di Lucca architettilucca@pec.aruba.it

All'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali di Lucca protocollo.odaf.pisa-luccamassacarrara@conafpec.it

Al Collegio dei Geometri e G.L. di Lucca collegio.lucca@geopec.it

Al Collegio dei Periti Industriali e dei P.I.L. di Lucca collegiodilucca@pec.cnpi.it

Collegio interprovinciale Agrotecnici e A.L. pistoia@pecagrotecnici.it

Collegio interprovinc. dei Periti Agrari e P.A.L. Collegio.interprovincialelupiptlims@peritiagrari.it

Ai SUAP della provincia di Lucca loro indirizzi

e, pc. Alla Prefettura di Lucca protocollo.preflu@pec.interno.it

OGGETTO: Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012, da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 1 marzo 2023.

L'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012 prevede che, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza tecnica del Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento.

Via Nicola Barbantini, 896 Tel: 0583 430000 P.E.C.:com.prev.lucca@cert.vigilfuoco.it e-mail: comando.lucca@vigilfuoco.it

Al riguardo, si trasmette il decreto direttoriale n. 1 del 16.01.2023 recante in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 1 marzo 2023.

Con riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l'utenza nel calcolo degli importi dovuti per l'erogazione del servizio richiesto. Con l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall'utenza.

Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da s.1 a s.10) l'importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all'approccio ingegneristico.

Si aggiunge che:

- l'implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell'applicativo *PRINCE* di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà un monitoraggio statistico più puntuale sull'applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV;
- è stato previsto l'inserimento di un riferimento (*flag*) per tener conto delle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022 n. 144 che prevede, sino al 31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l'evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici.

Relativamente al modello Cert. REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso il metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. A tale riguardo si osserva che:

- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di Prevenzione Incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopraccitato D.M. 16 febbraio 2007;
- resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano già state certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei Vigili del Fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato.

Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel sito www.vigilfuoco.it.

Il Comandante Daidone

firmato e trasmesso in modalità digitale